



**SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI
E DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI**

Ufficio Scolastico Centrale

Pr. N. 080/45

Roma, 5 Dicembre 1945.

A/11017
R

FIDAE	
Arch.	Prot. n.
	1 A

Oggetto: Federazione Nazionale degli Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (F. I. D. A. E.).

Agli Eccm̃i Ordinari d'Italia.

Ai Revm̃i Superiori degli Ordini e delle Congregazioni Religiose.

Agli Istituti di istruzione e di educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica.

Per iniziativa di alcuni Capi d'Istituti di Roma, e con l'approvazione di questa Sacra Congregazione, è stata costituita, in corrispondenza alle nuove esigenze della Scuola Cattolica in Italia, la Federazione Nazionale degli Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica (F.I.D.A.E.).

Scopo della Federazione è di :

- a) tutelare gl'interessi degli Istituti federati ;
- b) promuoverne l'incremento ed il miglioramento in armonia alle direttive della Superiore Autorità Ecclesiastica ;
- c) contribuire all'affermazione dei diritti della Scuola secondo l'ispirazione cattolica (Statuto, art. 2).

Durante il Convegno degli Istituti d'istruzione e di educazione dell'Alta Italia, promosso dall'Ufficio Scolastico Centrale di questa Sacra Congregazione, tenutosi a Milano nel settembre u. s., si è proceduto alla nomina dei Delegati regionali per il Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia, con il compito di formulare proposte concrete per la redazione di uno Statuto della Federazione stessa da sottoporre poi alla approvazione dei rappresentanti degli Istituti convocati a Firenze in occasione della XIX Settimana Sociale dei cattolici italiani.

In seguito a tale convegno, è stato compilato uno schema di Statuto provvisorio (Allegato I) e si è formato inoltre un Comitato Centrale incaricato del governo della Federazione fino alla convocazione della prima Assemblea generale che avrà luogo entro il 1946 (Allegato II).

Nel dare di ciò comunicazione agli Eccm̃i Ordinari, ai Superiori degli Ordini e Congregazioni Religiose, agli Istituti d'Istruzione e di Educa-

- 2 -

zione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, si ritiene necessario ed opportuno precisare quanto appresso :

ISTITUTI FEDERATI

1 - Gli Istituti d'Istruzione e di Educazione, tenuti da Enti ecclesiastici e Religiosi, devono per ciò stesso considerarsi membri di diritto della Federazione (Statuto, art. 3, comma 1°).

2 - Possono inoltre chiedere di far parte della Federazione anche :

a) quegli Istituti Scolastici ed Educativi che siano riconosciuti ufficialmente dipendenti in qualche modo dall'Autorità Ecclesiastica o siano ad essa affidati ;

b) le Opere dirette da Enti Ecclesiastici e Religiosi che esercitino forme d'Apostolato Scolastico od Educativo (Statuto, art. 3, comma 2°).

RAPPORTI DELLA FEDERAZIONE CON L'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

La Federazione, pur agendo in un campo strettamente tecnico ed organizzativo, riconosce e afferma, per il fatto stesso di riunire in Associazione gli Istituti facenti capo ad Enti Ecclesiastici e Religiosi, la sua piena dipendenza dall'Autorità Gerarchica della Chiesa.

A tal fine :

a) il Delegato della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi assiste il Consiglio Centrale e gli Organi corrispondenti: Giunta Esecutiva, Consiglio di Presidenza, Assemblea generale (Statuto, art. 8) ;

b) il Delegato dell'Ordinario del luogo assiste il Consiglio Regionale o Interregionale, Diocesano o Interdiocesano, ed i rispettivi Organi: Giunta e Assemblea (Statuto, art. 13 e art. 19) ;

c) i Rappresentanti degli Enti Ecclesiastici e Religiosi che tengono Scuole, nominati dai rispettivi Superiori, entrano a far parte di diritto sia del Consiglio Centrale come del Consiglio Regionale o Interregionale, Diocesano o Interdiocesano (Statuto, art. 5, 10, 16).

RAPPRESENTANZA DEGLI ISTITUTI FEMMINILI

Gli Istituti tenuti da Congregazioni Religiose Femminili partecipano, al pari di quelli dipendenti da Ordini e Congregazioni Religiose Maschili, alla vita della Federazione.

Essi pertanto, per il fatto della loro dipendenza dalla Famiglia Religiosa, sono membri di diritto della Federazione stessa.

Dato peraltro il carattere del tutto particolare delle Congregazioni Religiose Femminili, la rappresentanza dei relativi Istituti Scolastici ed Educativi in seno alla Federazione avviene in armonia alle peculiari finalità degli Enti Religiosi cui sono affidati.

Viene pertanto stabilito, negli art. 24 e 25 dello Statuto, sui quali si richiama l'attenzione degli Eccm Ordinari, che :

a) Il Delegato del competente Ordinario, assistito da due membri laici, convenuti dietro autorizzazione dell'Ordinario stesso, le Dirigenti degli Istituti Femminili sia della Diocesi che della Regione per la discussione dei problemi inerenti alla vita ed allo sviluppo di tali Istituti;

b) il Delegato stesso rappresenta ai competenti Organi della Federazione (Consiglio Diocesano o Interdiocesano, Regionale o Interregionale, Consiglio Centrale) le particolari esigenze e necessità degli Istituti Femminili per tutelare i loro interessi ed assicurarne l'incremento in adesione alle direttive della competente Autorità Ecclesiastica;

Gli Eccmi Ordinari potranno tuttavia interessare gli Istituti Femminili alla vita della Federazione in tutte quelle forme, suggerite dalle particolari necessità del tempo e del luogo, che essi riterranno, nella loro prudenza e saggezza, più rispondenti allo scopo.

UFFICIO SCOLASTICO CENTRALE, UFFICI SCOLASTICI DIOCESANI E LA FEDERAZIONE

1 - L'Ufficio Scolastico Centrale istituito presso questa Sacra Congregazione (Lettere della Segreteria di Stato di Sua Santità in data 14 aprile 1932 n. 987/32 e in data 23 agosto 1944 n. 2086/34), continuerà a svolgere piena ed intera la sua missione affinché « tutti gli Istituti di Istruzione e di Educazione Maschili e Femminili, di qualsiasi grado anche affidati ad Ordini e Congregazioni Religiose o dipendenti dall'Autorità Diocesana, tanto sotto l'aspetto religioso e morale, quanto sotto quello didattico e culturale, anche in conformità alle vigenti prescrizioni, perseguano sempre più efficacemente le loro alte finalità ».

Esso pertanto :

a) curerà il regolare funzionamento religioso, morale, didattico, disciplinare ed amministrativo di tali Istituti;

b) impartirà norme e direttive generali per il loro migliore sviluppo;

c) provvederà con opportune ispezioni a verificare il normale andamento dei singoli Istituti;

d) avrà il diritto di concedere, secondo le norme a suo tempo impartite da questa Sacra Congregazione, il prescritto *nulla-osta* necessario per ottenere dalla competente Autorità Scolastica Governativa sia l'autorizzazione all'apertura di nuove Scuole, Corsi, Collegi e Convitti (Circolari in data : 1° giugno 1940 n. 2807/34; 7 giugno 1940 n. 2807/34/2; 25 maggio 1941 n. 017/41/2; 31 ottobre 1941 n. 0965/41), sia il riconoscimento legale di dette Scuole ecc. (Circolari in data 16 gennaio 1940 n. 1988/40; 16 ottobre 1940 n. 1798/40; 16 ottobre 1941 n. 0947/41).

2 - L'Ufficio Scolastico Diocesano, istituito dietro istruzioni di questo Sacro Dicastero (Lettere in data 5 agosto 1939 n. 2773/39 e in data 22 agosto 1938 n. 1395/38) nelle Diocesi ove esistano Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, avrà il compito di vigilare ed assistere, per mezzo del Delegato Vescovile, gli Istituti della Diocesi, in armonia alle direttive generali dell'Ufficio Scolastico Centrale.

Il Delegato Vescovile pertanto per gli Istituti d'Istruzione e di Educazione delle singole Diocesi :

a) vigilerà assiduamente tali Istituti per quanto riguarda il loro funzionamento religioso, morale e disciplinare, secondo le disposizioni stabilite dal rispettivo Ordinario e le norme fissate da questa Sacra Congregazione (Lettere in data 5 agosto 1939 n. 2773/39; 4 maggio 1940 n. 1760/40; 13 gennaio 1941 n. 1617/40/2);

b) svolgerà opera di coordinamento delle varie attività scolastiche ed educative esistenti nella Diocesi curandone con ogni mezzo l'incremento ed il miglioramento;

c) concederà, previa l'autorizzazione dell'Ordinario, il prescritto benessere per l'invio all'Ufficio Scolastico Centrale delle domande rivolte dai rappresentanti degli Enti Ecclesiastici e Religiosi della Diocesi intese ad ottenere il *nulla-osta* di questa Sacra Congregazione sia per l'autorizzazione all'apertura di Scuole, Collegi e Convitti, come per il riconoscimento legale di dette Scuole ecc.

3. La Federazione dal canto suo, in base ai compiti ad essa assegnati dallo Statuto ed alla sua dipendenza dall'Autorità Ecclesiastica, curerà che le direttive emanate sia dall'Ufficio Scolastico Centrale, sia dall'Ufficio Scolastico Diocesano, nell'ambito dell'attività sopra esposta, siano fedelmente e completamente attuate dagli Istituti Federati.

FUNZIONI DEL DELEGATO VESCOVILE

1 - È opportuno che il Delegato Vescovile per gli Istituti d'Istruzione e di Educazione delle singole Diocesi sia nominato dal rispettivo Ordinario, anche *Delegato* in seno ai Consigli Diocesani o Interdiocesani, Regionali o Interregionali della Federazione.

2 - Parimenti conviene che siano affidati alla stessa persona da parte del competente Ordinario, i compiti sia di Delegato Vescovile per gli Istituti d'Istruzione e di Educazione dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, sia di Delegato presso i vari Consigli della Federazione, come di Delegato dell'Ufficio Cattolico Diocesano per l'Educazione, istituito con recente circolare della A. C. I. in data 5 ottobre 1945 prot. N. S. n. 1298, con lo scopo di: « promuovere e coordinare l'attività dei cattolici nel campo della educazione e della scuola, al quale sono chiamati ad aderire tutti quegli Enti, Organismi ed Istituzioni che operano nel campo specifico della scuola e della educazione pubblica ispirandosi alle tradizionali direttive cattoliche in materia ».

Gli Eccmî Ordinari, i Revmî Superiori di Ordini e Congregazioni Religiose, i Capi degli Istituti d'Istruzione e di Educazione, ciascuno nel campo della loro specifica competenza, non mancheranno certamente di promuovere e favorire questa nuova e tanto proficua iniziativa, intesa a dare sempre maggiore incremento alla Scuola Cattolica, « in modo che essa possa sempre più corrispondere alla fiducia delle famiglie ed alle speranze della Chiesa ».

Per il Segretario

† GIUSEPPE ROSSINO, Arcivescovo di Tessalonica,
Visitatore Ordinario dei Seminari d'Italia.